



Coord. Nazionale  
Penitenziari



# ULTIM'ORA del 12 luglio 2009

## Decreto Anticrisi – Cosa cambia per le “malattie”

Come già anticipato, il Governo ha recentemente (1 Luglio) emanato un Decreto Legge ( N. 78/09) nel quale, tra l'altro, interviene a modificare la legge 133/08 (ex D.L.112) nella parte riguardante le assenze per malattia del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni.

Di fatto, **ma con notevole ritardo**, il Governo ha mantenuto fede agli impegni assunti con le **Confederazioni** e, per il Comparto Sicurezza, negli incontri con le OO.SS. per la definizione delle code contrattuali.

Di seguito elenchiamo le novità sostanziali che più da vicino riguardano la questione malattie e fasce orarie anche per il personale della polizia penitenziaria.

**Il Decreto Legge n. 78 del 1 Luglio 2009** : all'art. 17 comma 23 apporta modifiche all'art. 71 della legge n. 133 del 6 agosto 2008. Specificatamente :

- a) **Il comma 1-bis della L. 133/08** è sostituito con altro comma 1-bis che equipara dall'anno 2009 al personale del comparto sicurezza/difesa nonché ai VV.FF. gli emolumenti di carattere continuativo al trattamento economico fondamentale (*limitatamente per le assenze per malattia*).

**In pratica per la polizia penitenziaria in caso di assenze per malattie non interverrà alcuna decurtazione economica (prima l'esenzione era prevista solo per malattie dipendenti da causa di servizio) . Giova ricordare che per le malattie anno 2008 (*pol.pen*) con le code contrattuali è stata concordata tra OO.SS. e Governo una sorta di sanatoria con fondi detratti dal disponibile (costo 4 milioni di euro)**

- b) **Il comma 2 della L. 133/08** è stato integrato con la seguente dicitura “ *o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale*”

**In pratica per le malattie superiori a dieci giorni la documentazione sanitaria (certificato) può essere rilasciata anche dal medico curante (se convenzionato con il SSN) e non solo più da strutture sanitarie pubbliche**

- c) Al comma 3 della L. 133/08 è stato abrogato (cancellato) il secondo periodo

**In pratica con il nuovo D.L. si cancellano le nuove fasce orarie previste per le visite fiscali. Quelle fasce che la UIL (a tutti i livelli) aveva opportunamente definito “*fasce da arresti domiciliari*”. E' chiaro che cancellando il famigerato secondo comma le fasce orarie per le visite fiscali tornano ad essere comprese tra le 10.00 e le 12.00 e tra le 17.00 e le 19.00**

Queste sono le sostanziali novità introdotte dal Governo in materia di malattie. Sono, in fondo, le richieste che tutte le OO.SS. del Comparto Ministeri e del Comparto Sicurezza avevano chiesto a Brunetta e Berlusconi.

Dispiace, quindi, che qualche O.S. della *pol.pen.* non abbia resistito alla tentazione di attribuirsi esclusivi meriti e vittorie che, invece, sono di **TUTTE** le OO.SS.

**D'altro canto, crediamo, nessuno si è dimenticato della polemica (divampata anche sulla stampa) tra Brunetta e Sarno (marzo 2009) . Ancora in molti , a Palazzo Vidoni (sede della Funzione Pubblica) , ricordano le durissime parole (un vero atto di accusa) che Sarno portò al Ministro Brunetta (che paventò addirittura una querela) in occasione della chiusura dell'accordo sulle code contrattuali (ottobre 2009) .... Ora tutti sul carro dei vincitori ! Va bene così ....**

L'Amministrazione, però, non ha ancora emanato le nuove direttive. Quando fu emanata la 133, invece, il giorno dopo tanti Dirigenti erano già pronti alle decurtazioni .....!!!

**Ma ci ha pensato la UIL a ricordarglielo con una lettera odierna ..... !!!**



Coord. Nazionale  
Penitenziari



Roma, li 12 luglio 2009

Prot. n° 5135

E, p.c.

**Pres. Franco IONTA**

Capo del Dipartimento A.P.

**Dr. Emilio DI SOMMA**

Vice Capo Vicario del Dipartimento A.P.

**Ufficio per le Relazioni Sindacali**

Dipartimento A.P.

**R O M A**

**Oggetto : Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009 -**

Il comma 23 dell' art. 17 del D.L. in oggetto interviene a modifica dell'art. 71 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Specificatamente, il comma in questione ridisciplina alcuni aspetti delle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni .

Il citato comma 23, tra l'altro :

Al **punto a**, ha equiparato dall'anno 2009 ( solo per i lavoratori del Comparto Sicurezza-Difesa e VV.FF.), gli emolumenti di carattere continuativo al trattamento economico fondamentale

Al **punto b**, ha integrato che per le malattie superiori a dieci giorni siano abilitati al rilascio delle dichiarazioni sanitarie anche medici convenzionati con il SSN e non esclusivamente le strutture sanitarie pubbliche.

Al **punto c**, ha abrogato il secondo periodo del comma 3 dell'art. 71 ex L. 133/08. Ne consegue che le fasce orarie per le visite fiscali sono rideterminate negli orari *ante* L. 133/08. Vale a dire dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Per quanto sopra questa O.S. chiede alla S.V. di voler procedere a disporre che si dia corso con immediatezza ad una puntuale informazione alle Direzioni ed al Personale della nuova normativa .

E' auspicato, inoltre, che codesto DAP provveda a sollecitare una puntuale e immediata informazione a tutto il personale nonché a tutte Direzioni, soprattutto a quelle Direzioni che nonostante l'indeterminatezza della norma (D.L. 112 e successive) sentirono , comunque, il bisogno di avviare l'iter amministrativo per le decurtazioni economiche (sebbene mai formalmente disposte) in danno del personale appartenente al Comparto Sicurezza e Difesa.

Si resta in attesa di cortese, formale, gradito cenno di riscontro.

Distinti saluti,

Il Segretario Generale

C. Eugenio Sarno